

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

---

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

---

I. Rechtsverweigerung. — Dèni de justice.

152. *Sentenza del 16 dicembre 1896 nella causa Molinari.*

A. Il 3 luglio 1896 venne giudicato dal Tribunale di appello del Ticino, in seconda istanza, il processo d'ingiuria G. Camponovo contro Molinari. Molinari è confesso autore di un articolo pubblicato nel giornale « Il Credente Cattolico » il 28 agosto 1895, nel quale il Tribunale di prima istanza ravvisò gli elementi d'ingiuria a danno di G. Camponovo di Chiasso, condannando Molinari a 15 giorni di detenzione, a 50 fr. di multa ed alle spese del processo, siccome colpevole di diffamazione trapassata in libello famoso. Appellatosi Molinari all'istanza superiore, i dibattimenti dovevano aver luogo il 3 luglio 1896. L'accusato non era però stato citato personalmente; in sua vece venne citato solo l'avvocato difensore. Su di che il prevenuto non essendo comparso, il Presidente del Tribunale di appello notificò alle parti che in base all'art. 56 della legge organica giudiziaria ticinese si sarebbe dato seguito

al processo, sentendo solamente il procuratore pubblico e la parte civile. L'articolo 56 di detta legge è così concepito: « Le citazioni penali in appello si fanno a cura della Cancelleria e dietro ordine della Presidenza, al domicilio delle parti od ai loro patrocinatori almeno quattro giorni prima di quello stabilito per la comparsa.

» In caso di non comparsa dell'imputato, il Tribunale giudica definitivamente, sentito il procuratore pubblico e la parte civile, se esiste. »

L'avvocato difensore protestò contro il proseguimento dei dibattimenti facendo anche osservare che mancavano negli atti alcuni documenti da lui prodotti. Malgrado la sua protesta, il processo venne però continuato e la sentenza di prima istanza confermata.

*B.* L'avvocato Giovanni Lurati ravvisa in siffatto modo di procedere una lesione del diritto della difesa e ricorre a nome di P. Molinari al Tribunale federale motivando il ricorso sulle allegazioni seguenti:

In linea di fatto egli fa osservare che P. Molinari è di sua professione operaio vagante, senza stabile dimora, che perciò quando si assenta da Lugano diventa irriperibile. Che all'epoca in cui furono staccate le citazioni, il suo difensore ignorava affatto il di lui domicilio, per cui non poteva avvisarlo del prossimo dibattimento. In diritto, che il ricorso è diretto non contro l'operato della Presidenza del Tribunale di appello, che si riconosce corrispondere alla lettera dell'art. 56, ma contro il disposto di questo articolo, che il ricorrente ritiene incostituzionale. A prova di che esso adduce: Secondo la pratica del Tribunale federale, il diritto della difesa in materia penale è sacro ed inviolabile. Nessuno può essere condannato senza essere stato citato e messo in grado di difendersi personalmente. Contro questo principio fondamentale pecca il disposto dell'art. 56. La giurisprudenza ticinese e di tutto il mondo civile fino ad oggi non ha mai creduto possibile che si potesse citare un imputato nella persona del suo difensore. Oltretutto il difensore non è che un semplice mandatario, egli non ha nessun obbligo di fare l'usciera presso l'imputato; del resto

in materia penale non si può abbandonare l'imputato alla discrezione del suo difensore. L'incostituzionalità dell'art. 56 emerge anche dalla latitudine in esso lasciata al Presidente di usare a seconda dei casi diversi trattamenti, citando ora l'imputato personalmente, ora solo l'avvocato difensore. Perciò il ricorrente domanda l'annullazione della sentenza di appello e rileva in via abbondanziale, che è per lo meno discutibile, se il disposto dell'art. 163 della procedura penale ticinese, secondo il quale l'imputato doveva essere citato personalmente, sia stato abrogato colla legge organica giudiziaria 5 dicembre 1892.

*C.* Il Tribunale di appello del Ticino dichiara nella sua risposta di non avere osservazioni a fare, il ricorso essendo diretto non contro l'operato del Tribunale, ma contro un dispositivo di legge. Esso aggiunge che per quanto è a sua cognizione il principio dell'art. 56 venne inserito nelle leggi cantonali per evitare che l'imputato a piede libero, scomparendo a tempo opportuno ed impedendo l'intimazione della citazione, potesse a far subire ai processi inutili ritardi.

*D.* La parte Camponovo allega in sostanza quanto segue: Se è diretto contro la legge organica 5 dicembre 1892, il ricorso è tardivo, essendo stato insinuato più di 60 giorni dopo la promulgazione della legge medesima. Se diretto contro la sentenza 3 luglio 1896, esso manca di fondamento, la sentenza impugnata non contenendo niente di contrario all'eguaglianza dei cittadini davanti la legge. A sostegno di quest'ultimo modo di vedere la parte opponente allega: che il disposto dell'art. 56 corrisponde non solo a quanto era contenuto prima nell'art. 163 della procedura penale, ma anche alla giurisprudenza costantemente seguita nel Ticino; che del resto per giustificare un ricorso di diritto pubblico, fondato sopra una lesione dell'art. 4 della costituzione federale, non basta di allegare un pericolo di violazione del diritto di eguaglianza, ma si deve provare che in altri casi simili il Tribunale abbia agito diversamente; che le premesse sulle quali il ricorrente si fonda per provare l'ineguaglianza davanti alla legge sono affatto fantastiche; che è una pura supposizione il ritenere che

un tribunale di appello voglia citare ora l'imputato, ora il suo difensore, unicamente per recargli pregiudizio, indipendentemente da serie ragioni di tempo e di luogo che giustificano il disposto querelato; parimenti che è fuori di luogo il supporre che vi possano essere dei difensori così poco consci della loro missione da rifiutarsi di comunicare al proprio cliente la ricevuta citazione solo pel futile pretesto di non essere obbligati a prestare ufficio di usciere. La parte Camponovo conchiude per questi motivi alla rejezione del ricorso.

*In diritto :*

1. Il ricorrente contesta l'applicazione avvenuta dell'art. 56 della legge organica ticinese 1892 non perchè questo disposto di legge sia stato applicato o interpretato in modo incostituzionale, ma perchè il principio sul quale riposa, e sul quale è fondato perciò il giudizio impugnato, è contrario a diritti individuali garantiti ai cittadini dallo Stato. Il ricorso è diretto dunque in realtà non contro un dato disposto di legge, il quale nel caso concreto essendo stato posteriormente abrogato, non può più formare oggetto di una domanda in nullità, ma contro la sentenza di appello 3 luglio 1896, di cui il ricorrente chiede l'annullazione. L'eccezione di tardività non è dunque fondata. Vedasi del resto la giurisprudenza del Tribunale federale, racc. uff. IX, 447; IV, 98; VI, 96, 480.

2. Nel merito deve farsi astrazione di quanto ha allegato il ricorrente nell'intenzione di far credere che l'entrata in vigore della legge organica 1892 non abbia avuto per effetto di abrogare il disposto prima in vigore dell'art. 163 della procedura penale. In quanto che oggetto del ricorso è, come fu già osservato dinnanzi e come risulta dalle dichiarazioni esplicite del ricorrente, non la questione d'applicazione dell'art. 56, ma l'ammissibilità del principio in esso contenuto e applicato al caso attuale. Riguardo alla questione d'interpretazione, il ricorrente è anzi d'accordo colla parte civile e col giudice di appello che in base all'art. 56 il Presidente del Tribunale di appello ha piena facoltà di citare personalmente l'imputato o anche solo il di lui difensore e che, se il prevenuto non compare, il tribunale possa proseguire e giudicare definitivamente

il processo. Trattandosi di una legge cantonale, questa Corte non ha da occuparsi dell'esattezza o meno di questa opinione, ma solo di esaminare se, ammessa una simile interpretazione, il disposto dell'art. 56 violi i diritti della difesa quali furono ripetutamente sanciti da questo Tribunale, come conseguenza del disposto dell'art. 4 della Costituzione federale. E che ciò sia il caso è di tutta evidenza. Uno dei principii fondamentali sui quali riposa l'amministrazione della giustizia è che non si possa far luogo a condanna senza che le parti siano state regolarmente citate. Se come nel caso concreto si tratta di un processo penale, secondo un principio generalmente accettato, il prevenuto ha il diritto non solo di essere citato, ma anche di essere invitato personalmente a difendersi, oltre all'arringa del suo difensore. Ora non ha bisogno di essere dimostrato che una citazione intimata solamente all'avvocato incaricato della difesa non soddisfa a queste esigenze di procedura. In ogni caso svanisce ogni dubbio in proposito quando, come nel caso concreto, non solo il prevenuto non venne citato, ma non venne accordata la parola neppure all'avvocato presentatosi in suo nome, e ciò nonostante la sentenza prolata è una sentenza definitiva, non un giudizio puramente contumaciale. È di tutta evidenza che con un simile modo di procedere i diritti della difesa e con essi l'art. 4 della Costituzione federale si trovano violati.

*Per questi motivi il Tribunale federale  
pronuncia :*

Il ricorso è ammesso e la sentenza di appello 3 luglio 1896 annullata.